



COMUNE di CAFASSE
Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI CAFASSE**

Adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 10/07/2018

Sommario

Art. 1 - Premessa-----	3
Art. 2 - Principi generali -----	3
Art. 3 - Definizioni-----	3
Art. 4 • Ambito di applicazione-----	4
Art. 5 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di Videosorveglianza -----	4
Art. 6 - Notificazione Preventiva Al Garante-----	5
Art. 7 - Titolare-----	5
Art. 8 - Responsabile -----	5
Art. 9 - Incaricati del trattamento -----	6
Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali -----	7
Art. 11 - Obblighi degli Operatori -----	7
Art. 12 - Accertamenti di Illeciti e Indagini Giudiziarie 0 di Polizia -----	7
Art. 13 – Informativa-----	8
Art. 14 - Avvio trattamento dati personali - Provvedimenti attuativi-----	8
Art. 15 - Cessazione -----	8
Art. 16-Diritti dell'interessato-----	8
Art. 17 - Sicurezza dei dati-----	9
Art. 18 - Modalità da Adottare per il Trattamento dei dati Videoripresi-----	9
Art. 19 - Cessazione dell'attività di Video Sorveglianza-----	10
Art. 20 - Procedura per L'accesso alle Immagini -----	10
Art. 21 - Norma di Rinvio -----	10
Art. 22 - Tutela Amministrativa e Giurisdizionale-----	11
Art. 23 - Modifiche Regolamentari -----	11
Art. 24 - Pubblicità del Regolamento-----	11
Art. 25 - Entrata in Vigore -----	11
ALLEGATO 1 - CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI-----	12
ALLEGATO 2 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI-----	13
FAC -SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI -----	14
FAC - SIMILE RECLAMO-----	15
FAC-SIMILE - FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI DA PARTE DI TERZI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEO REGistrate-----	16
ALLEGATO 4 - ELENCO DELLE POSSIBILI E NON ESAUSTIVE ZONE VIDEOSORVEGLIATE-----	17

Art. 1 - Premessa

La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Cafasse nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla protezione dei dati personali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - Principi generali

Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano su principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità in conformità al provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato in data 29.04.2004 dal Garante per la protezione dei dati personali.

Principio di liceità - il trattamento di dati personali da parte del Comune di Cafasse è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18 e 22 del D.Lgs 196/2003 ed. Codice della Privacy.

Principio di necessità - i sistemi di videosorveglianza sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi. Devono essere altresì adottate opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Principio di proporzionalità - nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.

La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Principio di finalità - gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) del Codice Privacy.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali presso il centro di registrazione ubicato nella sala dell'ufficio di polizia locale prettamente adibito e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;

b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

e) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona

giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Cafasse, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;

f) per "**interessato-incaricato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato su alcune aree del territorio urbano del Comune di Cafasse.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di Video - sorveglianza

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.

1. Le immagini videoriprese dalle telecamere sono trasmesse alla centrale operativa presso l'ufficio della Polizia Locale del Comune di Cafasse tramite sistema Wireless e wired, con trasmissione digitale dei dati, fatto salvo quanto previsto al successivo art.10 comma 5.
2. Il sistema non è collegato ad altri sistemi né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni, pertanto non è accessibile da altre periferiche oltre alla sede della Polizia Locale, per la sola visione delle immagini è consentito l'utilizzo ad altre forze di polizia che presidiano il territorio comunale.
3. Presso la centrale operativa è possibile visualizzare le immagini trasmesse da tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale e verticale) e zoomare (se installate telecamere motorizzate). In caso di stretta necessità sarà anche possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse.
4. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Cafasse, sono finalizzate:
 - a) a supportare, in caso di manifesta necessità, le forze dell'ordine nel prevenire, scoraggiare gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;

- c) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
 - d) vigilare e monitorare la regolare circolazione lungo le strade comunali;
 - e) vigilare e monitorare il regolare deposito dei rifiuti solidi urbani presso i siti predisposti per la raccolta e individuare quei cittadini che commettono atti non conformi quali: l'abbandono improprio dei rifiuti di qualunque tipo, la modalità di conferimento degli stessi, il non rispetto del conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti oltre ad accertare se ci sono situazioni in cui abitanti di altri paesi limitrofi conferiscono i loro rifiuti nel nostro territorio in violazione alle normative vigenti.
5. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
 6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
 7. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
 8. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art. 6 - Notificazione Preventiva Al Garante

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 7 - Titolare

Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è, ai sensi dell'art.28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Cafasse - Servizio di Polizia Locale.

Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

Art. 8 - Responsabile

Compete al Sindaco designare con relativo provvedimento dispositivo i Responsabili e collaboratori del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

Il responsabile del trattamento dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo le legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.

In particolare, dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa.

Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza potranno essere anche individuate delle zone da

"oscurare", cioè potrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, opzione definita "Privacy Zone "(per esempio non potrà essere possibile effettuare la visualizzazione di ambiti "assolutamente privati "come finestre di abitazioni ed altro), ciò potrà avvenire anche su richiesta di singoli soggetti.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile della gestione e del trattamento, impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Il responsabile del trattamento dovrà tenere un registro dell'impianto dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare. Il tutto da lui sottoscritto o dei collaboratori designati.

Art. 9 - Incaricati del trattamento

Potranno essere individuati dal titolare o dal responsabile come incaricati del trattamento, ai sensi dell'art.30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, ulteriori soggetti appositamente formati.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Nello svolgimento della attività, volta alla prevenzione dei crimini e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, ecc.

Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di eventi criminosi o di danni al patrimonio comunale.

In nessun caso, i dati trattati, devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.5 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

I dati personali sono ricavati attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al predetto art. 5.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti e le immagini saranno visualizzate su monitor e

registrate su disco fisso del server.

Gli impianti esistenti, con registrazione "in locale" e trasmissione delle registrazioni attraverso la rete internet, in attesa di adeguamento e di collegamento con la sede operativa c/o l'ufficio di P.M., dovranno essere adeguatamente protetti, mediante armadietti metallici chiusi con chiave.

Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune.

Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: registrazione su hard disk delle immagini video provenienti dalle telecamere sul territorio comunale.

I dati trattati interessano pertanto soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Art. 11 - Obblighi degli Operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'art. 5 comma 4.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

Art. 12 - Accertamenti di Illeciti e Indagini Giudiziarie o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della protezione civile o della tutela ambientale e del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvedere a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo alla registrazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 13 - Informativa

Il Comune di Cafasse, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, provvedere ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente in prossimità delle strade, parchi e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura:

"Comune di Cafasse — Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata per fini di prevenzione e sicurezza (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n.196/2003)".

Tale supporto con l'informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;
- deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile.

Art. 14 - Avvio trattamento dati personali - Provvedimenti attuativi

Compete al Sindaco l'assunzione dei provvedimenti attuativi con l'indicazione e definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento dandone ampia divulgazione alla cittadinanza.

L'Ordinanza Sindacale indicherà inoltre:

- il luogo ove verranno installati gli impianti ed il numero di telecamere di videosorveglianza da installare, a seguito di decisione da parte della Giunta Comunale;
- la comunicazione degli avvisi circostanziati che riportino gli elementi indicati all'art. 13 del Codice;
- il nome del responsabile per il trattamento e degli eventuali collaboratori;

Art. 15 - Cessazione

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento i dati personali saranno distrutti.

Art. 16 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza.

La risposta da una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscibile dell'interessato.

Art. 17 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento, fatto salvo quanto previsto quanto al precedente art. 10 comma 5, sono custoditi presso la sala dell'Ufficio di Polizia locale del Comune di Cafasse, dove è custodito il server con l'hard disk per la videoregistrazione digitale.

A questi locali può accedere il responsabile e gli incaricati del trattamento debitamente istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

Previa presenza del responsabile del trattamento, o dei collaboratori designati, è ammesso l'accesso nella sala elaborazione dati anche alla ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione.

La sala dell'Ufficio di Polizia Locale è ubicata in locali non accessibili al pubblico nella parte adibita al controllo.

Le chiavi degli armadietti metallici dei registratori ubicati nei siti non ancora collegati l'ufficio di P.M., saranno custodite dal titolare del trattamento dei dati.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Vengono fatte salve le prescrizioni regolamentari previste dal sottostante art. 20 comma 6.

Art. 18 - Modalità da Adottare per il Trattamento dei dati Videoripresi

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi in un armadio o struttura analoga, dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- a) al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 8;
 - b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - e) all'Amministratore di Sistema del Comune di Cafasse e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - d) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
 - e) alla locale Tenenza dei Carabinieri per come previsto dall'art. 20 comma 6 del presente regolamento.
6. Nel caso di accesso ai dati del terzo, debitamente autorizzato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" informatico, conservato nei locali della centrale operativa, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
- a) la data e l'ora dell'accesso;
 - b) l'identificazione del terzo autorizzato;
 - c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;

 - d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - f) la sottoscrizione del medesimo.
8. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvo casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art. 19 - Cessazione dell'attività di Video Sorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati raccolti dovranno essere distrutti, oppure ceduti a un altro Titolare che effettui dei trattamenti compatibili con gli scopi per cui i dati sono stati raccolti, o, infine, conservati per fini esclusivamente istituzionali.

Art. 20 - Procedura per L'accesso alle Immagini

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. Qualora si determini la necessità di provvedere all'accesso alle immagini da parte di più soggetti, gli

accessi medesimi verranno registrati e mantenuti distinti, oltre che imposta la graduazione di essi, attraverso specifiche credenziali di autenticazione.

6. L'accesso ai dati in deroga a quanto succitato viene concesso alla locale Tenenza dei Carabinieri tramite la trasmissione delle credenziali necessarie per consentirne la visualizzazione.

Art. 21 - Norma di Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 22 - Tutela Amministrativa e Giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari oltre che, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 23 - Modifiche Regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

Art. 24 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e nella sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Art. 25 - Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all' Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ALLEGATO 1 - CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
3. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
5. L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - > al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - > per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - > all'Amministratore di Sistema e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - > al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
6. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare;
7. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video.
8. Tutti gli accessi da parte di terzi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema di cui all' All. 2, nel quale dovranno comunque essere riportati:
 - > la data e l'ora dell'accesso
 - > l'identificazione del terzo autorizzato
 - > gli estremi dell'autorizzazione all'accessoPer quanto riguarda il monitoraggio dell'accesso da parte dei soggetti autorizzati si rimanda all'art. 15 del presente regolamento.
9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

ALLEGATO 2 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento;
2. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - > il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
 - > indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi
 - > presenza di altre persone
 - > attività svolta durante le riprese
4. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
5. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
6. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.
7. Per le procedure ivi previste possono essere utilizzati gli allegati fac-simili.

FAC -SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto..... nato ail.....

Residente a invia.....

identificato tramite..... ,

ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti. Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. Luogo o luoghi di possibile ripresa
2. Data di possibile ripresa.....
3. Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti).....
4. Abbigliamento al momento della possibile ripresa
5. Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti).....
6. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)
7. Attività svolta durante la possibile ripresa

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti.....

Cafasse,li

In fede

FAC - SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati

Il sottoscritto.....nato a .. il

Residente a..... in via

che aveva presentato in data.....una richiesta di accesso alle immagini video
che potrebbero aver registrato miei dati personali, presenta reclamo per i seguenti motivi:

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

Cafasse li

in fede

FAC-SIMILE - FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI DA PARTE DI TERZI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEO REGISTRATE

Cognome é nome	; Documento Identità	' Estremi airtoffrazione	Ora di entrata-	Óra di uscita !	; DfcpTarazlor	Firma (di chi ha autorizzato là

ALLEGATO 4 - ELENCO DELLE POSSIBILI E NON ESAUSTIVE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

CAPOLUGO:

Piazza Vittorio Veneto

Via D. Milone

Via Gianoglio

Via Roma zona Cimitero

FRAZIONE MONASTEROLO

Piazza Peinetti

Piazza S. Rocco